



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO  
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI  
CATANIA

Via Raimondo Franchetti n. 62 Catania  
Tel .095/7240113 - Fax 095/321023  
e-mail: [procmin.catania@giustizia.it](mailto:procmin.catania@giustizia.it)



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI  
CATANIA

Via Raimondo Franchetti n. 62 Catania  
095/7240112- fax 095/7158201  
e-mail: [tribmin.catania@giustizia.it](mailto:tribmin.catania@giustizia.it)



**Protocollo d'intesa per favorire l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati ospitati nelle strutture di accoglienza delle provincie di Catania, Siracusa e Ragusa.**

Protocollo d'intesa

tra

Tribunale per i minorenni di Catania  
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania

e

la Comunità Islamica di Sicilia  
(C.I.S.)

Per

favorire l'integrazione dei Minori Stranieri non Accompagnati di religione musulmana nelle strutture di accoglienza delle provincie di Catania, Siracusa e Ragusa.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale per i minorenni di Catania, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania e la Comunità Islamica di Sicilia;

Vista la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 (ratificata ed eseguita in Italia con l. 27 maggio 1991, n.176) e, in particolare, avuto riguardo al principio dalla stessa sancito dell'interesse superiore del minore (art. 3), che deve essere protetto da ogni discriminazione, senza appunto distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, origine

etnica e sociale, con conseguente diritto del fanciullo ad avere assicurato un livello di vita idoneo a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale;

**VISTA** la Carta Europea dei Diritti del fanciullo n. 172 dell' 8 luglio 1992, che assicura ai minori originari dei paesi terzi gli stessi diritti riconosciuti dalle leggi nazionali ai soggetti minorenni cittadini degli stati membri, senza discriminazione alcuna per differenze di razza, religione, etnia;

**VISTA** la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26/6/1997 sui minori non accompagnati;

**VISTA** la Legge n. 328/2000, recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali;

**VISTA** la Legge n.47/2017, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

**PREMESSO** che l'attività giurisdizionale e amministrativa del Tribunale per i minorenni di Catania si rivolge alla tutela dei soggetti vulnerabili, tra cui in particolare i minori stranieri non accompagnati, in favore dei quali è previsto l'intervento di un giudice con funzioni di tutela e garanzia e con finalità di protezione a livello nazionale e sovranazionale;

**PREMESSO** che tali compiti di tutela esigono, oltre allo stretto coordinamento tra tutti gli uffici giudiziari interessati, anche l'integrazione del Tribunale per i minorenni con le organizzazioni i cui compiti istituzionali perseguono la tutela dei minori;

**RITENUTA** l'opportunità di creare una rete, tra tutti soggetti coinvolti, per un'azione mirata ed efficace, nell'interesse preminente dei minori stranieri non accompagnati;

**PREMESSO** che la Comunità Islamica di Sicilia, ispirata ai principi dell'Islam, ha l'obiettivo di unire, rappresentare e servire i musulmani di Sicilia, promuovere i valori umani, la cittadinanza attiva e la convivenza tra tutti i membri della società e costruire ponti tra le culture attraverso il dialogo e la partecipazione;

**CONSTATATO** che a seguito del rilevante flusso migratorio che ha interessato, negli ultimi anni, le province di Catania, Siracusa e Ragusa, un numero consistente di minori stranieri non accompagnati (di seguito denominati MSNA) di religione islamica vengono ospitati presso delle strutture di accoglienza a loro dedicate in via esclusiva;

**CONSTATATO** che i MSNA, già provenienti da Paesi caratterizzati da situazioni di conflitto politico-militare o da gravi crisi economiche e sociali, si trovano in particolare stato di vulnerabilità dovuta all'allontanamento dal nucleo familiare d'origine e alle violenze subite, come testimoni e come vittime, nel percorso che li ha fatti giungere in Italia;

**RILEVATO** che l'inserimento dei MSNA nel contesto italiano rende auspicabile la mediazione di una figura autorevole che possa facilitare l'armonizzazione della cultura di provenienza con i principi di laicità dello Stato, e può essere di ausilio alla gestione del pluralismo confessionale e culturale che caratterizza il fenomeno migratorio, incentivando anche la cultura della parità di genere, e quindi favorendo la *governance* dell'immigrazione, che in buona sostanza si traduce nella *governante* dell'integrazione;

**OSSERVATO** che l'assenza di una rete parentale espone questa tipologia di minori, oltre al rischio di marginalità sociale, anche al più grave pericolo di radicalizzazione religiosa e reclutamento da parte di organizzazioni estremiste;

**RITENUTA** centrale l'assistenza spirituale per aumentare la resilienza dei più giovani alla narrativa islamista radicale, per favorire il pensiero critico e rafforzare l'integrazione;

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Articolo 1

Il Tribunale per i minorenni di Catania e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania si impegnano a:

- favorire l'accesso di ministri di culto (imam) o di mediatori religioso-culturali all'interno delle strutture di accoglienza dei MSNA gestite dal sistema SAI;
- fornire al responsabile del C.I.S. la lista delle strutture che accolgono i minori stranieri non accompagnati al fine di individuare idonee risorse sul territorio in grado garantire continuità all'attività di assistenza;
- erogare percorsi di formazione sulla normativa italiana dei MSNA e sui temi della prevenzione della radicalizzazione violenta per ministri di culto (imam), i mediatori religioso-culturali e gli operatori delle strutture d'accoglienza che saranno coinvolti nel progetto.

### Articolo 2

La Comunità Islamica di Sicilia si impegna a:

- supportare il percorso di integrazione sociale dei minori non accompagnati fornendo assistenza spirituale con l'ausilio di ministri di culto (imam) o di mediatori religioso-culturali con adeguata preparazione dottrina, coniugata a specifica esperienza nell'ambito educativo;
- offrire agli operatori delle strutture di accoglienza consulenza in merito ai valori e alle tradizioni religiose e culturali dei MSNA di religione islamica;
- offrire un servizio di mediazione religioso-culturale tra i MSNA e gli operatori delle strutture di accoglienza.

A tale scopo la Comunità Islamica di Sicilia si impegna:

- a comunicare al Tribunale per i minorenni di Catania ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, con congruo anticipo, i nominativi dei ministri di culto (imam) o dei mediatori religioso-culturali ritenuti idonei all'erogazione di detta forma di assistenza religiosa, affinché possano essere svolte le opportune verifiche, secondo le norme ed i regolamenti vigenti, per l'accertamento della sussistenza in capo ai suddetti dei necessari requisiti soggettivi.

### Articolo 3

Il Tribunale per i minorenni di Catania e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania garantiranno corsi di formazione dedicati ai coordinatori e agli operatori

che si interfacciano con soggetti a rischio di radicalizzazione, all'interno delle Comunità per Minori Stranieri non accompagnati, al fine di conoscere il fenomeno della radicalizzazione violenta e riconoscere i segnali della radicalizzazione.

#### Articolo 4

Il Tribunale per i minorenni di Catania e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania informeranno le strutture d'accoglienza della sottoscrizione del protocollo d'intesa e predisporranno un apposito calendario per le visite, da parte dell'Imam o di altri mediatori religiosi-culturali, alle predette strutture.

#### Articolo 5

Le parti si impegnano a far sì che il presente atto costituisca l'avvio di una collaborazione tra gli Enti firmatari che deve essere prioritariamente focalizzata sull'educazione e sulla protezione del MSNA, prevedendo la possibilità, per il futuro, di sviluppare ulteriori accordi bilaterali collegati al protocollo.

#### Articolo 6

Il presente Protocollo d'Intesa entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di due anni, rinnovabili attraverso l'adozione di formale provvedimento.

Siglato in Catania, il 3.4.2021

Tribunale per i minorenni di Catania

Il Presidente


Roberto Di Bella



Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania

Il Procuratore della Repubblica


Caterina Ajello



C.I.S.

Il Presidente

Abdelhafid Kheit



COMUNITA' ISLAMICA DI SICILIA  
Sede Centr. Moschea della Misericordia  
P.zza Cutelli n° 6 - 95131 Catania  
Tel. 095 2180549  
P.IVA/C.F. 0480 313 0873